

Legge federale sui giochi in denaro

(LGD)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 106 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

¹ La presente legge disciplina l'ammissibilità dei giochi in denaro, il loro esercizio e l'impiego del prodotto dei giochi.

² La presente legge non si applica:

- a. ai giochi in denaro in ambito privato;
- b. ai giochi di destrezza non esercitati in modo automatizzato, a livello inter-cantonale o online;
- c. alle competizioni sportive;
- d. ai giochi a premi e ai concorsi destinati a promuovere le vendite ai quali è possibile partecipare gratuitamente alle stesse condizioni previste nel caso di una posta pecuniaria o della conclusione di un negozio giuridico;
- e. alle attività che secondo la legge del 22 giugno 2007³ sulla vigilanza dei mercati finanziari sottostanno alla vigilanza dell'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari;

³ La presente legge non si applica neppure ai sistemi «boule de neige», a valanga o piramidali. A tali sistemi si applicano le disposizioni della legge federale del 19 dicembre 1986⁴ contro la concorrenza sleale.

Art. 2 Scopo

¹ La presente legge ha lo scopo di garantire che:

RS

¹ RS 101

² FF ...

³ RS 956.1

⁴ RS 241

- a. la popolazione sia adeguatamente protetta dai pericoli insiti nei giochi in denaro;
- b. i giochi in denaro siano esercitati in modo sicuro e trasparente;
- c. l'utile netto dei giochi di grande estensione, ad eccezione dell'utile netto dei giochi di destrezza, e l'utile netto di una determinata parte dei giochi di piccola estensione siano destinati interamente e in modo trasparente a scopi d'utilità pubblica;
- d. una parte del prodotto lordo dei giochi delle case da gioco sia destinato all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge s'intende per:

- a. *giochi in denaro*: tutti i giochi che, fatta una posta pecuniaria o concluso un negozio giuridico, prospettano la possibilità di una vincita in denaro o di un altro vantaggio pecuniario;
- b. *lotterie*: i giochi in denaro accessibili a un numero illimitato di persone e il cui risultato è determinato da un'estrazione a sorte comune o da un procedimento analogo;
- c. *scommesse sportive*: i giochi in denaro in cui la vincita dipende dall'esatta previsione dell'andamento o dell'esito di un evento sportivo;
- d. *giochi di destrezza*: i giochi in denaro in cui la vincita dipende in tutto o in gran parte dall'abilità del giocatore;
- e. *giochi di grande estensione*: le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online; ne sono esclusi i sistemi di jackpot delle case da gioco;
- f. *giochi di piccola estensione*: le lotterie, le scommesse sportive e i tornei di giochi in denaro non esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online (piccole lotterie, scommesse sportive locali, piccoli tornei di giochi in denaro);
- g. *giochi da casinò*: i giochi in denaro che non sono né giochi di grande estensione né giochi di piccola estensione.

Art. 4 Autorizzazione o concessione

Chi intende organizzare giochi in denaro, necessita di un'autorizzazione o di una concessione. L'autorizzazione e la concessione sono valide soltanto in Svizzera.

Capitolo 2: Case da gioco

Sezione 1: Concessioni

Art. 5 Obbligo di concessione

¹ Chiunque intenda organizzare giochi da casinò necessita di una concessione.

² La concessione può autorizzare anche l'esercizio di giochi da casinò online.

³ Il Consiglio federale determina il numero di concessioni.

Art. 6 Tipi di concessione

¹ Il Consiglio federale può rilasciare alle case da gioco i seguenti tipi di concessione:

- a. concessione A;
- b. concessione B.

² Per le case da gioco titolari di una concessione B, il Consiglio federale può limitare il numero e i tipi di giochi proposti nonché l'ammontare delle poste e delle vincite e prevedere condizioni particolari per la gestione dei sistemi di jackpot.

³ Soltanto le case da gioco titolari di una concessione A possono valersi della denominazione «Gran Casinò».

Art. 7 Ubicazione

Le case da gioco sono ripartite nel modo più equo possibile tra le regioni interessate.

Art. 8 Condizioni

¹ La concessione può essere rilasciata se:

- a. il richiedente:
 1. è una società anonima secondo il diritto svizzero il cui capitale è suddiviso in azioni nominative,
 2. presenta un piano di misure di sicurezza e un piano di misure sociali,
 3. presenta un piano contabile circa la redditività, dal quale emerge in maniera attendibile che la casa da gioco è in grado di sopravvivere economicamente,
 4. illustra le misure atte a creare le condizioni per la tassazione corretta della casa da gioco,
 5. illustra in un rapporto l'interesse economico che la casa da gioco riveste per la regione di ubicazione;
- b. il richiedente e i suoi soci in affari più importanti e i loro aventi economicamente diritto, nonché i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto:
 1. godono di una buona reputazione, e

2. offrono tutte le garanzie per un'attività irreprensibile e una gestione indipendente;
 - c. il richiedente, i possessori di quote e i loro aventi economicamente diritto nonché, su richiesta della Commissione federale delle case da gioco (CFCG), i soci in affari più importanti dispongono di mezzi finanziari propri sufficienti e dimostrano la provenienza lecita dei fondi a disposizione;
 - d. lo statuto, l'organizzazione, le relazioni contrattuali e il regolamento dei giochi garantiscono una gestione irreprensibile e indipendente della casa da gioco;
 - e. il Cantone e il Comune di ubicazione si esprimono a favore dell'esercizio di una casa da gioco.
- ² La concessione determina le condizioni e gli oneri.

Art. 9 Condizioni per l'esercizio di giochi da casinò online

Il Consiglio federale include nella concessione il diritto di proporre giochi da casinò online, se anche in relazione a tale offerta il richiedente soddisfa le condizioni generali di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettere a numeri 1-4 e b-d. La relativa richiesta può essere presentata anche a concessione in corso.

Art. 10 Procedura

¹ Le richieste di concessione vanno presentate alla CFCG, che le trasmette al Consiglio federale.

² La CFCG dispone la pubblicazione delle richieste nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

³ Attua la procedura in modo sollecito e procede in particolare alle consultazioni necessarie.

⁴ Presenta una relativa proposta al Dipartimento federale di giustizia e polizia, che la trasmette al Consiglio federale.

Art. 11 Decisione

¹ Il Consiglio federale decide sul rilascio della concessione.

² La concessione è pubblicata nel Foglio federale e nel Foglio ufficiale del Cantone di ubicazione.

Art. 12 Durata di validità

¹ La concessione è di regola valida per 20 anni. Qualora circostanze particolari lo giustificano, il Consiglio federale può prevedere una durata di validità più breve o più lunga. Il Consiglio federale può prevedere in particolare una durata di validità più breve per il diritto di proporre giochi da casinò online.

² La concessione può essere prorogata o rinnovata.

³ Il ricorso contro il rinnovo o la proroga della concessione non ha effetto sospensivo.

Art. 13 Obbligo di comunicazione

Il concessionario comunica alla CFCG:

- a. tutte le modifiche importanti delle condizioni per il rilascio della concessione;
- b. le modifiche relative al capitale o al diritto di voto che comporterebbero una concentrazione nelle stesse mani superiore al 5 per cento.

Art. 14 Cedibilità

La concessione non è cedibile. Sono nulli tutti i negozi giuridici che infrangono o eludono tale divieto.

Art. 15 Revoca, limitazione, sospensione

¹ La CFCG revoca la concessione se:

- a. non sono più soddisfatte le condizioni essenziali del rilascio; o
- b. il concessionario:
 1. l'ha ottenuta fornendo indicazioni incomplete o inesatte,
 2. non ha avviato l'esercizio entro il termine fissato nella concessione,
 3. cessa l'esercizio durante un periodo relativamente lungo, a meno che l'interruzione non sia dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

² La CFCG revoca altresì la concessione se il concessionario o una delle persone cui questi ha affidato la direzione:

- a. contravviene in maniera grave o ripetuta alla presente legge, alle disposizioni d'esecuzione o alla concessione;
- b. usa la concessione per scopi illeciti.

³ In casi poco gravi, la Commissione può sospendere del tutto o in parte la concessione, limitarla o sottoporla a condizioni o oneri suppletivi.

⁴ Se revoca la concessione, la CFCG può ordinare lo scioglimento della società anonima; la CFCG designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

Sezione 2 Offerta di giochi

Art. 16 Obbligo d'autorizzazione

¹ L'esercizio di giochi da casinò necessita dell'autorizzazione della CFCG.

² Le modifiche dei giochi che non tangono le condizioni di rilascio dell'autorizzazione possono essere approvate con procedura semplificata.

³ La CFCG può altresì autorizzare il concessionario a organizzare piccoli tornei di giochi in denaro.

⁴ Nell'ambito dei giochi da casinò, le case da gioco possono interconnettere sistemi di jackpot all'interno della casa da gioco e tra le case da gioco. Il Consiglio federale determina le relative condizioni.

⁵ Il Consiglio federale determina la misura in cui la CFCG può autorizzare le case da gioco a collaborare con gli organizzatori nazionali e internazionali di giochi in denaro.

Art. 17 Requisiti

¹ I giochi devono essere concepiti in modo tale da garantire uno svolgimento corretto e trasparente.

² I giochi online devono essere inoltre concepiti in modo tale da poter essere accompagnati da adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni tecniche necessarie per mettere in atto i requisiti di cui ai capoversi 1 e 2. Tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

Art. 18 Informazioni e documentazione

¹ Nella domanda d'autorizzazione la casa da gioco fornisce alla CFCG informazioni sul rispetto dei requisiti di cui all'articolo 17.

² La casa da gioco che intende proporre un gioco da casinò automatizzato o online presenta alla CFCG un certificato di un laboratorio di controllo accreditato, attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'esame e sulla valutazione della conformità dei giochi da casinò automatizzati o online. Tiene conto delle prescrizioni usuali a livello internazionale.

⁴ La casa da gioco non deve fornire le informazioni e la documentazione di cui ai capoversi 1 e 2 se prova di averle già fornite nell'ambito di un'altra procedura.

Art. 19 Consultazione

¹ Per stabilire se il gioco oggetto di una domanda è un gioco da casinò, prima di rendere la sua decisione, la CFCG consulta l'autorità intercantonale d'esecuzione cui competono i giochi di grande estensione. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 114).

² Per le decisioni di routine la CFCG può rinunciare alla consultazione.

Capitolo 3: Giochi di grande estensione

Sezione 1: Autorizzazione d'organizzatore

Art. 20 Obbligo d'autorizzazione

Chiunque intenda organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione d'organizzatore della competente autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 21 Condizioni

¹ L'autorizzazione può essere rilasciata se l'organizzatore:

- a. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero;
- b. gode di una buona reputazione;
- c. illustra la sua situazione economica;
- d. dichiara eventuali partecipazioni finanziarie o di altro tipo ad altre imprese;
- e. dimostra l'origine lecita dei fondi a disposizione;
- f. garantisce una gestione irreprensibile e indipendente degli affari;
- g. dispone di fondi sufficienti e garantisce che le vincite siano versate ai giocatori;
- h. prevede un piano di misure sociali e un piano di misure di sicurezza;
- i. garantisce che le spese d'esercizio, in particolare quelle pubblicitarie, siano proporzionate ai mezzi destinati a scopi d'utilità pubblica.

² Il capoverso 1 lettera i non si applica ai giochi di destrezza

Art. 22 Numero di organizzatori

I Cantoni stabiliscono il numero massimo di organizzatori di lotterie e scommesse sportive.

Sezione 2: Autorizzazione del gioco

Art. 23 Obbligo d'autorizzazione

¹ Chiunque intenda organizzare giochi di grande estensione necessita di un'autorizzazione del gioco da parte della competente autorità intercantonale d'esecuzione.

² Le modifiche del gioco che non tangono le condizioni dell'autorizzazione possono essere autorizzate con procedura semplificata.

Art. 24 Condizioni

¹ L'autorizzazione per un gioco di grande estensione può essere rilasciata se:

- a. il gioco può essere esercitato in modo corretto e trasparente;
- b. l'organizzatore prevede adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo;
- c. l'organizzatore destina l'utile netto a scopi d'utilità pubblica, salvo se si tratta di un gioco di destrezza.

² Le scommesse sportive non devono vertere su eventi sportivi in cui competono in maggioranza bambini e giovani.

³ Il Consiglio federale determina la misura in cui la competente autorità intercantonale d'esecuzione può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con organizzatori di giochi in denaro all'estero.

Art. 25 Domanda

Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore di giochi di grande estensione fornisce informazioni in merito:

- a. alla concezione e all'esercizio dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;
- b. alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e a garantire uno svolgimento corretto e trasparente dei giochi.

Art. 26 Consultazione

¹ Per stabilire se il gioco in denaro oggetto di una domanda è un gioco di grande estensione, prima di rendere la sua decisione, l'autorità intercantonale d'esecuzione consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all'organo di coordinamento (art. 114).

² Per le decisioni di routine l'autorità intercantonale d'esecuzione può rinunciare alla consultazione.

Art. 27 Diritto cantonale

I Cantoni possono vietare, mediante norme di diritto, determinate categorie di giochi di grande estensione (lotterie scommesse sportive o giochi di destrezza).

Sezione 3: Disposizioni comuni**Art. 28** Durata di validità e disposizioni accessorie

¹ L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco possono essere rilasciate a tempo determinato e rinnovate.

² Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 29 Cedibilità

L'autorizzazione d'organizzatore e l'autorizzazione del gioco non sono cedibili.

Art. 30 Revoca, limitazione, sospensione

¹ La competente autorità intercantonale d'esecuzione revoca l'autorizzazione d'organizzatore o l'autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.

² In casi poco gravi, può sospendere l'autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 31 Obbligo d'autorizzazione

L'esercizio di giochi di piccola estensione necessita dell'autorizzazione della competente autorità cantonale d'esecuzione.

Art. 32 Condizioni generali per l'autorizzazione

¹ L'autorizzazione per l'organizzazione di giochi di piccola estensione può essere rilasciata se:

- a. l'organizzatore:
 1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero,
 2. gode di una buona reputazione,
 3. garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e dei giochi;
- b. il gioco di piccola estensione è concepito in modo tale da garantire un esercizio corretto e trasparente e da limitare il rischio del gioco eccessivo e della truffa.

² Se l'organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

Art. 33 Condizioni supplementari per l'autorizzazione di piccole lotterie

¹ Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita.

² L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. Le spese d'esercizio devono essere proporzionate ai fondi destinati a scopi d'utilità pubblica.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. l'importo massimo delle singole poste;
- b. la somma totale massima delle poste;
- c. le probabilità minime di vincita;
- d. il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.

Art. 34 Condizioni supplementari per l'autorizzazione di scommesse sportive locali

¹ Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema a totalizzatore e possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l'evento sportivo a cui si riferiscono.

² L'utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d'utilità pubblica. Le spese di esercizio devono essere proporzionate ai fondi destinati a scopi d'utilità pubblica.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. l'importo massimo delle singole poste;
- b. la somma totale massima delle poste;
- c. le probabilità minime di vincita;
- d. il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo d'organizzazione.

Art. 35 Condizioni supplementari per l'autorizzazione di piccoli tornei di giochi in denaro

¹ Il rilascio dell'autorizzazione per un piccolo torneo di giochi in denaro è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

- a. il numero di giocatori è limitato; i giocatori si affrontano tra di loro;
- b. l'importo puntato è modesto e proporzionato alla durata del torneo;
- c. la somma delle vincite corrisponde alla somma degli importi puntati;
- d. il gioco si svolge in un locale pubblico;
- e. sono a disposizione le regole del gioco e le informazioni sulla protezione contro il gioco eccessivo.

² Dai giocatori può essere riscossa una tassa d'iscrizione.

³ Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l'autorizzazione. Definisce in particolare:

- a. i piccoli tornei di giochi in denaro autorizzati;
- b. la posta di partenza massima;
- c. la somma totale massima delle poste di partenza;
- d. il numero massimo di tornei per giorno e luogo d'organizzazione;

- e. il numero minimo di partecipanti;
- f. la durata minima dei tornei.

Art. 36 Domanda

¹ Nella domanda di rilascio dell'autorizzazione l'organizzatore fornisce alla competente autorità cantonale d'esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, informazioni sulla concezione e sull'esercizio del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

² Con una domanda si può richiedere l'autorizzazione di più giochi di piccola estensione. Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell'arco di un periodo non superiore a sei mesi.

³ Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso con procedura semplificata.

Art. 37 Presentazione di un rapporto e dei conti

¹ Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali trasmettono un rapporto all'autorità d'esecuzione. Il rapporto contiene:

- a. il conteggio del gioco;
- b. informazioni sull'andamento del gioco;
- c. informazioni sull'utilizzo dei proventi.

² A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di giochi in denaro all'anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione previste di cui agli articoli 42 e 43 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di giochi in denaro si applica il capoverso 1 lettere a e b.

Art. 38 Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca

Gli articoli 28-30 si applicano per analogia alla durata di validità, alla modifica, alla cedibilità e alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 39 Vigilanza

¹ Le autorità cantonali cui compete il rilascio dell'autorizzazione vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge concernenti i giochi di piccola estensione.

² A tal fine possono in particolare:

- a. esigere dagli organizzatori le informazioni e la documentazione necessarie ed eseguire controlli;
- b. disporre misure cautelari per la durata dell'indagine;
- c. in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, disporre le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità.

³ Le autorità cui compete il rilascio dell'autorizzazione trasmettono le loro decisioni in materia di autorizzazione all'autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 40 Diritto cantonale

Il diritto cantonale può prevedere disposizioni più severe rispetto a quanto previsto dal presente capitolo o vietare determinati giochi di piccola estensione.

Capitolo 5: Gestione dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 41 Piano di misure di sicurezza

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco.

² Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che:

- a. le strutture organizzative e i processi di gestione nonché le pertinenti responsabilità siano documentati;
- b. sia utilizzato un sistema di controllo che sorvegli e documenti le transazioni concernenti le poste e il pagamento delle vincite;
- c. i processi di determinazione delle vincite funzionino correttamente;
- d. l'accesso ai giochi sia vietato alle persone non autorizzate; e
- e. la gestione dei giochi sia strutturata in modo tale da impedire atti illeciti.

³ Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza.

Art. 42 Obbligo di comunicazione

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione comunicano alla competente autorità d'esecuzione qualsiasi avvenimento importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dei giochi.

Art. 43 Informazione dei giocatori

Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le informazioni necessarie per partecipare ai giochi.

Art. 44 Poste e vincite dei giocatori non ammessi

¹ I giocatori al di sotto dell'età minima richiesta e i giocatori esclusi dal gioco o soggetti a un divieto di gioco non hanno diritto al rimborso delle loro poste né al versamento delle vincite.

² Le eventuali vincite dei giocatori di cui al capoverso 1 sono destinate integralmente:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco;
- b. a scopi d'utilità pubblica, se si tratta di vincite realizzate con i giochi di grande estensione.

Art. 45 Contratti con terzi

¹ I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d'affari o ai proventi dei giochi.

² Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o ai proventi con i fornitori di giochi online, purché la remunerazione sia adeguata.

³ Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d'affari o ai proventi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata.

Art. 46 Rapporti

¹ Ogni anno le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano un rapporto di gestione alla competente autorità d'esecuzione.

² Ogni anno presentano inoltre alla competente autorità d'esecuzione un rapporto sull'attuazione del piano di misure di sicurezza.

Art. 47 Presentazione dei conti

¹ Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle norme della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni⁵ (CO).

² Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l'applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l'articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.

Art. 48 Ufficio di revisione

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono il loro conto annuale alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.

⁵ RS 220

² All'ufficio di revisione e alla revisione del conto annuale si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.

³ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 727 CO⁶, gli organizzatori di giochi di grande estensione che propongono soltanto giochi di destrezza sottopongono i loro conti annuali a revisione limitata.

⁴ L'ufficio di revisione trasmette il rapporto di revisione all'autorità d'esecuzione.

Art. 49 Obbligo di denuncia

Se, procedendo alla revisione, constata infrazioni alla presente legge, fatti di rilevanza penale o altre irregolarità, l'ufficio di revisione informa immediatamente la competente autorità d'esecuzione e, se del caso, la competente autorità cantonale di perseguimento penale

Art. 50 Trattamento dei dati

Per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e combattere gli altri pericoli insiti nei giochi in denaro (riciclaggio di denaro e truffa), le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.

Sezione 2: Gestione dei giochi da casinò

Art. 51 Divieto di gioco

¹ Sottostanno a un divieto di gioco nelle case da gioco:

- a. i membri della CFCG e gli impiegati del suo segretariato;
- b. gli impiegati degli organizzatori di giochi da casinò che partecipano alla gestione dei giochi;
- c. i membri del consiglio d'amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco;
- d. i membri del consiglio d'amministrazione degli organizzatori di giochi da casinò;
- e. le persone di età inferiore ai 18 anni;
- f. le persone escluse dal gioco.

² Sottostanno a un divieto di gioco nella casa da gioco con la quale sono in relazione:

- a. gli impiegati della casa da gioco e delle sue aziende accessorie che non partecipano alla gestione dei giochi;
- b. gli azionisti che detengono più del 5 per cento del capitale azionario;

⁶ RS 220

- c. gli impiegati dell'ufficio di revisione incaricati della revisione della casa da gioco.

Art. 52 Autorizzazioni

¹ Il Consiglio federale può prevedere autorizzazioni speciali, segnatamente per:

- a. il diritto all'esercizio della professione del personale dirigente, degli animatori dei giochi e dei croupier;
- b. i fornitori di apparecchi da gioco;
- c. l'equipaggiamento tecnico.

² Il Consiglio federale disciplina le condizioni di autorizzazione e la procedura.

Art. 53 Limitazione della partecipazione

La casa da gioco può:

- a. negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi;
- b. esigere un prezzo d'entrata;
- c. fissare un codice d'abbigliamento.

Art. 54 Identificazione dei giocatori

L'identità dei giocatori va accertata prima dell'inizio del gioco.

Art. 55 Contromarche

Ai tavoli è permesso giocare soltanto con gettoni o fiches.

Art. 56 Poste massime

Il Consiglio federale fissa le poste massime per ogni tipo di gioco delle case da gioco titolari di una concessione B.

Art. 57 Mance

¹ Le mance sono in linea di massima divise tra tutti gli impiegati.

² Le mance individuali e le liberalità di altra natura possono essere accettate soltanto dagli impiegati che non partecipano alla gestione dei giochi.

Art. 58 Giochi online

Gli articoli 53 lettere b e c nonché 56 e 57 non si applicano ai giochi online.

Sezione 3: Gestione dei giochi di grande estensione

Art. 59 Estrazioni delle lotterie

¹ L'organizzatore documenta in modo adeguato le estrazioni automatizzate delle lotterie.

² Le estrazioni manuali delle lotterie sono sorvegliate da un pubblico ufficiale o da una persona autorizzata a certificare un atto pubblico e documentate per mezzo di un verbale dell'estrazione.

Art. 60 Offerta di giochi di grande estensione

¹ I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto dal titolare di un'autorizzazione d'organizzatore o dai terzi da esso incaricati. È vietato organizzare a titolo professionale comunità di gioco di terzi per partecipare a giochi di grande estensione.

² I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto in luoghi pubblici che non sono principalmente destinati all'esercizio di giochi in denaro.

Art. 61 Contratti con sportivi e organizzazioni sportive

¹ Un organizzatore di giochi di grande estensione non può detenere interessi economici nelle organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali detto organizzatore propone scommesse sportive.

² Non può concludere contratti di sponsoring o altri contratti di collaborazione con sportivi o organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali propone scommesse sportive.

Art. 62 Comunicazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni sportive

¹ Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva per la quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive informano senza indugio l'autorità intercantonale d'esecuzione.

² Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o per la quale sono organizzate scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure la organizzano, ne curano lo svolgimento o la sorvegliano, informano senza indugio l'autorità intercantonale d'esecuzione.

³ In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono le informazioni richieste, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all'autorità intercantonale d'esecuzione nonché alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 63 Collaborazione con le autorità

¹ Per prevenire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive, l'autorità intercantonale d'esecuzione collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all'articolo 62 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all'estero.

² Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l'autorità intercantonale d'esecuzione può segnatamente trasmettere dati agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi e profili della personalità degli scommettitori. Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.

³ Il Consiglio federale disciplina l'oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.

Art. 64 Limitazione della partecipazione

Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.

Sezione 4: Lotta al riciclaggio di denaro**Art. 65** Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 1997⁷ sul riciclaggio di denaro (LRD).

² La portata degli obblighi di diligenza nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione.

³ Per un gioco di grande estensione non proposto online, l'organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3-7 LRD soltanto se è versata una vincita di considerevole valore.

⁴ Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce quali importi siano da ritenersi di considerevole valore e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione.

Art. 66 Obblighi di diligenza particolari per i giochi online

¹ Per i giochi online, l'identificazione della parte contraente in occasione dell'avvio della relazione d'affari può avvenire sulla base di un'autocertificazione.

² La parte contraente deve essere identificata conformemente all'articolo 3 capoverso 1 LRD⁸, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di considerevole valore.

⁷ RS 935.52

⁸ RS 935.52

³ Il DFGP stabilisce gli importi da ritenersi di considerevole valore nel settore dei giochi di grande estensione e, se necessario, li adegua.

⁴ Gli obblighi di diligenza degli organizzatori di giochi di grande estensione nell'ambito della lotta al riciclaggio di denaro corrispondono a quelli delle case da gioco.

Art. 67 Assegni e depositi

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione non possono accettare o emettere assegni al portatore.

² Possono accettare assegni emessi a loro nome. Al momento dell'accettazione, accertano l'identità della persona che ha emesso l'assegno e registrano l'operazione.

³ Possono conservare le vincite sotto forma di deposito a disposizione dei clienti. È vietata la corresponsione di interessi su tali depositi.

Art. 68 Attestazione delle vincite

¹ La casa da gioco attesta le vincite al gioco soltanto se:

- a. ha potuto verificare la provenienza delle poste e il fatto della vincita;
- b. il giocatore, prima di lasciare la casa da gioco, ha espressamente richiesto che venga registrata la vincita.

² La casa da gioco attesta all'autorità le vincite realizzate soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 1 e se l'autorità necessita di tale informazione per l'adempimento dei propri compiti legali.

Capitolo 6: Protezione dal gioco eccessivo

Sezione 1: Misure obbligatorie per tutti gli organizzatori di giochi in denaro

Art. 69 Principio

¹ Gli organizzatori di giochi in denaro sono tenuti ad adottare misure appropriate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo, ossia dalla dipendenza dal gioco e dalla giocata di poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito e al loro patrimonio.

² I minorenni vanno protetti in modo particolare. Non sono ammessi ai giochi da casinò e ai giochi di grande estensione online.

³ Per gli altri giochi di grande estensione, l'autorità intercantonale d'esecuzione determina, a seconda del pericolo potenziale dei giochi, l'età che autorizza a parteciparvi. Tale età non può essere inferiore ai 16 anni.

Art. 70 Misure di protezione specifiche ai giochi

¹ Le misure che adottano gli organizzatori di giochi in denaro per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo devono essere adeguate al pericolo potenziale insito nel singolo gioco in denaro.

² Le esigenze che deve soddisfare una misura sono tanto più elevate quanto più grande è il pericolo potenziale insito nel singolo gioco in denaro. Nel valutare il pericolo potenziale e nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione.

³ L'autorità competente autorizza il singolo gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.

Art. 71 Pubblicità

¹ Gli organizzatori di giochi in denaro devono astenersi dal fare pubblicità importuna o ingannevole.

² La pubblicità non può rivolgersi a minorenni o a persone escluse dal gioco.

³ È vietata la pubblicità di giochi in denaro non autorizzati in Svizzera.

Art. 72 Prestiti, anticipi e giochi gratuiti

¹ Gli organizzatori di giochi in denaro non sono autorizzati a concedere prestiti né anticipi ai giocatori.

² L'offerta di giochi gratuiti e di crediti di gioco gratuiti necessita dell'autorizzazione della competente autorità d'esecuzione.

Sezione 2: Ulteriori misure obbligatorie per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione**Art. 73** Piano di misure sociali

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure sociali. Tenendo conto del pericolo potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle singole offerte di gioco, vi prevedono misure volte a proteggere i giocatori, concernenti in particolare:

- a. l'informazione dei giocatori;
- b. l'individuazione precoce dei giocatori a rischio;
- c. l'autocontrollo dei giocatori, la limitazione del gioco e i moderatori del gioco;
- d. l'adozione e l'applicazione dell'esclusione dal gioco;
- e. la formazione e la formazione continua periodica del personale degli organizzatori cui è affidata l'esecuzione del piano di misure sociali;
- f. il rilevamento di dati necessari per valutare l'efficacia delle misure adottate.

² Per elaborare, attuare e valutare le misure, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono collaborare in particolare con:

- a. le competenti autorità d'esecuzione;
- b. altre case da gioco o altri organizzatori di giochi di grande estensione;
- c. ricercatori;
- d. centri di prevenzione delle dipendenze;
- e. istituti terapeutici;
- f. servizi sociali.

Art. 74 Informazione

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione in forma facilmente accessibile e comprensibile:

- a. informazioni sui rischi del gioco;
- b. questionari di autovalutazione del comportamento di gioco;
- c. informazioni sulle possibilità di autocontrollo dei giocatori, di limitazione del gioco e di esclusione dal gioco;
- d. informazioni su offerte d'aiuto e di trattamento per le persone dipendenti, indebitate o a rischio di dipendenza e per le persone a loro vicine, inclusi gli indirizzi di consultori e di gruppi di mutua assistenza.

² In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione del singolo gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione informano i giocatori sul loro comportamento di gioco.

Art. 75 Individuazione precoce

¹ In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione del singolo gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio di dipendenza e adottano le misure appropriate.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione documentano le proprie constatazioni e le misure adottate.

Art. 76 Autocontrollo e limitazione del gioco

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione del singolo gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori strumenti che consentano loro di controllare e limitare il proprio comportamento di gioco, in particolare di controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette.

Art. 77 Esclusione dal gioco

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online escludono dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che:

- a. sono indebitate o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari; oppure
- b. giocano poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito o al loro patrimonio.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online escludono altresì dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base a una comunicazione di un servizio specializzato o di un servizio sociale, che sono dipendenti dal gioco.

³ Nell'ambito delle autorizzazioni dei giochi, l'autorità intercantonale d'esecuzione può estendere l'esclusione ad altri giochi di grande estensione. Può garantire l'esclusione da detti giochi fissando un valore soglia e bloccando il pagamento delle vincite superiori a tale soglia.

⁴ L'esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione online e ai giochi di grande estensione ai quali l'autorità intercantonale d'esecuzione ha esteso l'esclusione conformemente al capoverso 3.

⁵ I giocatori stessi possono chiedere a una casa da gioco o a un organizzatore di giochi di grande estensione di essere esclusi dai giochi.

⁶ L'esclusione dal gioco è comunicata e motivata per scritto all'interessato.

Art. 78 Revoca dell'esclusione dal gioco

¹ L'esclusione dal gioco è revocata su richiesta dell'interessato se viene meno il motivo che l'ha determinata.

² La richiesta va presentata alla casa da gioco o all'organizzatore di giochi di grande estensione che ha pronunciato l'esclusione dal gioco.

³ Alla procedura di revoca partecipa uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale.

Art. 79 Registro

¹ Ai fini dell'esecuzione dell'esclusione dal gioco, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione tengono un registro delle persone escluse e si comunicano reciprocamente i dati.

² Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione che pronunciano esclusioni possono tenere un registro comune. Hanno accesso al registro comune le case da gioco e gli organizzatori che concorrono alla sua tenuta.

³ Iscrivono nel registro informazioni sull'identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo di esclusione e sui motivi della stessa.

Art. 80 Formazione e formazione continua

Le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione al quale è affidata la gestione o la sorveglianza dei giochi seguono una formazione di base nonché corsi di formazione continua e approfondimento annuali.

Art. 81 Rapporto

¹ Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano alla competente autorità d'esecuzione un rapporto annuale sull'efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo.

² Portano inoltre il rapporto a conoscenza della Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo.

Sezione 3: Misure obbligatorie per i Cantoni**Art. 82**

¹ I Cantoni sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine.

² I Cantoni collaborano con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione al fine di coordinare le rispettive misure contro il gioco eccessivo.

Sezione 4: Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo**Art. 83** Istituzione

D'intesa con i Cantoni, il Consiglio federale istituisce una commissione per la prevenzione del gioco eccessivo.

Art. 84 Composizione e nomina

¹ La commissione si compone di 12 membri.

² È composta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali nei settori della prevenzione del gioco eccessivo e della cura delle persone che ne soffrono.

³ Il Consiglio federale nomina i membri della commissione. La metà dei membri è nominata su proposta dei Cantoni.

⁴ I membri della commissione restano in carica quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.

Art. 85 Compiti

¹ La Commissione consultiva ha i seguenti compiti:

- a. fornisce consulenza nel settore della prevenzione, dell'individuazione precoce e della cura del gioco eccessivo alle autorità d'esecuzione della presente legge, alle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni e agli organizzatori di giochi in denaro;
- b. elabora raccomandazioni sulla prevenzione, l'individuazione precoce e la cura del gioco eccessivo;
- c. osserva e analizza gli sviluppi internazionali nel settore della prevenzione, dell'individuazione precoce e della cura del gioco eccessivo;

² Ogni anno la Commissione consultiva presenta al Consiglio federale e ai Cantoni un rapporto sulle sue attività. Il rapporto è pubblico.

Art. 86 Organizzazione e funzionamento

¹ La Commissione consultiva adempie i suoi compiti in piena indipendenza. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP.

² Disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento in un regolamento interno.

³ Entro i limiti del suo preventivo può far capo a specialisti.

Art. 87 Costi

I costi della commissione sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Capitolo 7: Limitazione dell'accesso alle offerte di gioco online non autorizzate in Svizzera**Art. 88** Blocco dell'accesso alle offerte di gioco non autorizzate

¹ L'accesso ai giochi in denaro online è bloccato se le offerte di gioco non sono autorizzate in Svizzera.

² Il blocco dell'accesso è disposto soltanto per le offerte di gioco i cui fornitori hanno sede all'estero e che sono accessibili in Svizzera.

³ La CFCG e l'autorità intercantionale d'esecuzione tengono e aggiornano un elenco delle offerte di gioco bloccate nella rispettiva sfera di competenza.

⁴ I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l'accesso alle offerte di gioco figuranti nell'elenco delle offerte bloccate.

Art. 89 Notificazione e procedura d'opposizione

¹ La CFCG e l'autorità intercantionale d'esecuzione notificano contemporaneamente i loro elenchi delle offerte di gioco bloccate e gli aggiornamenti periodici degli stessi

mediante un rimando nel Foglio federale. Tale pubblicazione vale come notificazione della decisione di bloccare l'offerta.

² Gli offerenti possono impugnare la decisione entro 30 giorni dalla pubblicazione con opposizione scritta dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione. L'opposizione può essere fatta in particolare se l'offerente ha eliminato l'offerta in questione o ne ha impedito l'accesso in Svizzera con mezzi tecnici adeguati.

³ Se l'opposizione è fatta validamente, l'autorità competente riesamina la sua decisione. Non è vincolata alle conclusioni presentate.

Art. 90 Comunicazione degli elenchi delle offerte di gioco bloccate

¹ La CFCG e l'autorità intercantonale d'esecuzione informano sul proprio sito Internet in merito ai rispettivi elenchi delle offerte bloccate, aggiungendo un link al sito Internet dell'altra autorità.

² Mediante una procedura semplice e sicura, la CFCG e l'autorità intercantonale d'esecuzione comunicano gli elenchi ai fornitori di servizi di telecomunicazione notificati di cui all'articolo 4 capoverso 1 della legge del 30 aprile 1997⁹ sulle telecomunicazioni.

³ Entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al capoverso 2, i fornitori di servizi di telecomunicazione possono impugnare la decisione presentando opposizione scritta dinanzi all'autorità che ha emanato la decisione, se ritengono che la misura necessaria per bloccare l'accesso alle offerte incluse negli elenchi sia sproporzionata sotto il profilo tecnico e operativo.

Art. 91 Informazione degli utenti

¹ La CFCG e l'autorità intercantonale d'esecuzione gestiscono in comune un meccanismo che informa gli utenti del blocco dell'offerta online cui intendono accedere.

² Il meccanismo comprende segnatamente un link all'elenco delle offerte di giochi in denaro online autorizzate in Svizzera.

³ Nella misura in cui tecnicamente possibile, i fornitori di servizi di comunicazione deviano sul meccanismo gli utenti che intendono accedere a un'offerta di gioco bloccata.

Art. 92 Stralcio dall'elenco delle offerte bloccate

Se le condizioni del blocco non sono più soddisfatte, l'autorità competente stralcia l'offerta in questione, d'ufficio o su richiesta, dall'elenco delle offerte bloccate.

Art. 93 Esclusione della responsabilità

¹ Il fornitore di servizi di telecomunicazione non risponde dell'accesso ai giochi che figurano nell'elenco delle offerte bloccate se:

⁹ RS 784.10

- a. non dispone la trasmissione delle offerte;
- b. non sceglie il destinatario delle offerte; e
- c. non modifica le offerte.

² Il fornitore di servizi di telecomunicazione che per adempiere i suoi obblighi secondo l'articolo 88 capoverso 4 e 91 capoverso 3 adotta misure o decisioni secondo il presente capitolo, non risponde della:

- a. elusione delle misure di blocco da parte di terzi;
- b. violazione del segreto delle telecomunicazioni o del segreto d'affari;
- c. violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali.

Art. 94 Rimedi giuridici ed effetto sospensivo

¹ In quanto la presente legge non disponga altrimenti, la procedura di ricorso contro le decisioni dell'autorità intercantonale d'esecuzione è retta dal diritto cantonale.

² Né il ricorso né l'opposizione contro una misura disposta conformemente al presente capitolo ha effetto sospensivo. Sono fatti salvi il ricorso o l'opposizione di un fornitore di servizi di telecomunicazione secondo l'articolo 90 capoverso 3.

Capitolo 8: Autorità

Sezione 1: Commissione federale delle case da gioco

Art. 95 Composizione

¹ La CFCG conta da cinque a sette membri.

² I membri devono essere periti indipendenti. Non possono essere membri del consiglio di amministrazione né impiegati di una casa da gioco, di un'impresa di giochi in denaro, di un'impresa di fabbricazione o commercio del ramo dei giochi o di una società ad esse vicine.

³ Il Consiglio federale nomina i membri della CFCG e ne designa il presidente. Nomina almeno un membro su proposta dei Cantoni.

Art. 96 Organizzazione

¹ La CFCG emana un regolamento interno. Vi disciplina in particolare i dettagli della sua organizzazione e le competenze del presidente.

² Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

³ La CFCG dispone di un segretariato permanente.

Art. 97 Indipendenza

¹ La CFCG esercita la sua attività in piena indipendenza. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP.

²I membri della CFCG e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza della CFCG.

Art. 98 Compiti

Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, la CFCG:

- a. sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti le case da gioco, in particolare:
 1. gli organi dirigenti e l'esercizio dei giochi delle case da gioco,
 2. il rispetto degli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro,
 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;
- b. determina e riscuote la tassa sulle case da gioco;
- c. lotta contro i giochi in denaro illegali;
- d. collabora con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali;
- e. redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività all'attenzione del Consiglio federale, che comprende anche informazioni sui conti annuali, sui bilanci e sui rapporti delle case da gioco.

Art. 99 Competenze

Per adempiere i propri compiti, la CFCG può segnatamente:

- a. esigere le informazioni e i documenti necessari dalle case da gioco e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco che riforniscono le case da gioco;
- b. procedere a controlli presso le case da gioco;
- c. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli uffici di revisione delle case da gioco;
- d. far capo a periti;
- e. assegnare incarichi speciali all'ufficio di revisione;
- f. attivare collegamenti online per il monitoraggio degli impianti EED delle case da gioco;
- g. disporre, per la durata delle indagini, misure cautelari e in particolare sospendere la concessione;
- h. disporre, in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- i. intervenire nella gestione di una casa da gioco, se la situazione lo esige;
- j. in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
 1. eseguire d'ufficio, a spese della casa da gioco, la misura disposta,

2. rendere pubblico che la casa da gioco si oppone alla decisione esecutiva;
- k. impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell'autorità intercantonale d'esecuzione di cui all'articolo 23;
- l. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva.

Art. 100 Emolumenti

¹ La CFCG riscuote dalle case da gioco emolumenti a copertura dei costi.

² Su proposta della CFCG, il DFGP fissa ogni anno gli emolumenti fondandosi sui costi di vigilanza dell'anno precedente.

³ La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi.

Art. 101 Sanzioni amministrative

¹ Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto debitamente conto dell'utile che il concessionario ha realizzato grazie alla violazione.

² Le violazioni sono accertate dal segretariato e giudicate dalla CFCG.

Art. 102 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 103 Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera

¹ La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² La CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.

³ Se ha notizia di crimini e delitti secondo il Codice penale¹⁰, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale.

⁴ Se viene a conoscenza di violazioni della presente legge il cui perseguimento non è di sua competenza, la CFCG informa le competenti autorità di perseguimento penale e la competente autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 104 Assistenza amministrativa internazionale

¹ La CFCG può chiedere alle competenti autorità straniere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

² Può trasmettere alle autorità straniere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'autorità straniera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
- b. l'autorità straniera è vincolata al segreto d'ufficio;
- c. l'autorità straniera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso della CFCG;
- d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

³ La CFCG può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

Art. 105 Compiti del segretariato

¹ Il segretariato esegue la vigilanza diretta sulle case da gioco e determina la tassa sulle case da gioco.

² Prepara gli affari della Commissione, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

³ Tratta direttamente con le case da gioco, le autorità e i terzi ed emana autonomamente decisioni, purché lo preveda il regolamento interno.

⁴ Se la situazione lo richiede, può intervenire nella gestione di una casa da gioco; ne informa senza indugio la CFCG.

⁵ Rappresenta la CFCG dinanzi ai tribunali della Confederazione e dei Cantoni gli compete il perseguimento dei reati di cui agli articoli 131-134.

⁶ La CFCG può conferire ulteriori compiti al segretariato.

¹⁰ RS 311.0

Sezione 2: Autorità intercantonale d'esecuzione

Art. 106 Istituzione

I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un'autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 107 Indipendenza

¹ L'autorità intercantonale d'esecuzione esercita la sua attività in piena indipendenza.

² I membri dell'autorità intercantonale d'esecuzione e i collaboratori del suo segretario possono esercitare un'altra attività se ciò non pregiudica l'indipendenza dell'autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 108 Compiti

¹ Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, l'autorità intercantonale d'esecuzione:

- a. sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di grande estensione. In particolare sorveglia:
 1. gli organi dirigenti e la gestione dei giochi degli organizzatori di giochi di grande estensione,
 2. il rispetto degli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro,
 3. l'attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;
- b. lotta contro i giochi in denaro illegali;
- c. collabora con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali;
- d. redige e pubblica ogni anno un rapporto d'attività comprensivo di una statistica dei giochi di grande e di piccola estensione organizzati secondo la presente legge, nonché un rapporto sulla destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione a favore di scopi d'utilità pubblica;

² I Cantoni possono conferire ulteriori compiti all'autorità intercantonale d'esecuzione.

Art. 109 Competenze

¹ Per adempiere i propri compiti, l'autorità intercantonale d'esecuzione può segnatamente:

- a. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;

- b. procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione;
- c. disporre, per la durata delle indagini, misure cautelari;
- d. esigere informazioni e documenti dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;
- e. far capo a periti;
- f. disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;
- g. in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:
 - 1. eseguire d'ufficio, a spese dell'organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta,
 - 2. rendere pubblico che l'organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;
- h. impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l'articolo 16;
- i. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva dell'autorità giudiziaria cantonale o intercantonale di ultima istanza.

² I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all'autorità intercantionale d'esecuzione.

Art. 110 Sanzioni amministrative

¹ All'organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è addebitato un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell'ultimo anno d'esercizio. Nel calcolo dell'importo va tenuto debitamente conto dell'utile che l'organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.

² I proventi delle sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in base alla loro popolazione residente secondo i dati dell'ultimo censimento federale.

³ Le violazioni sono accertate e giudicate dall'autorità intercantionale d'esecuzione.

⁴ Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l'autorità intercantionale d'esecuzione applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione.

Art. 111 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, l'autorità intercantionale d'esecuzione può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a procedimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 112 Assistenza amministrativa in Svizzera

¹ L'autorità intercantonale d'esecuzione e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l'adempimento dei rispettivi compiti legali.

² L'autorità intercantonale d'esecuzione e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano assistenza amministrativa.

³ Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale¹¹ o di violazioni della presente legge, l'autorità intercantonale d'esecuzione ne informa la competente autorità di perseguimento penale.

Art. 113 Assistenza amministrativa internazionale

¹ L'autorità intercantonale d'esecuzione può chiedere alle competenti autorità straniere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.

² Può trasmettere alle autorità straniere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'autorità straniera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
- b. l'autorità straniera è tenuta al segreto d'ufficio;
- c. l'autorità straniera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell'autorità intercantonale d'esecuzione;
- d. le informazioni sono necessarie per l'esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d'affari.

³ L'autorità intercantonale d'esecuzione può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.

Sezione 3: Organo di coordinamento**Art. 114** Composizione

¹ L'organo di coordinamento è composto di:

- a. due membri della CFCG;
- b. un rappresentante dell'autorità di alta vigilanza;
- c. due membri dell'autorità intercantonale d'esecuzione;
- d. un rappresentante dell'autorità cantonale d'esecuzione.

¹¹ RS 311.0

² La CFCG nomina i propri due rappresentanti. Il DFGP nomina il rappresentante dell'autorità di alta vigilanza. I Cantoni nominano le tre persone che rappresentano le autorità dei Cantoni.

³ La funzione di presidente è esercitata a turni di un anno alternativamente da uno dei tre rappresentanti delle autorità federali e da uno dei tre rappresentanti delle autorità dei Cantoni.

Art. 115 Compiti

Oltre agli altri compiti che gli conferisce la presente legge, l'organo di coordinamento:

- a. contribuisce a una politica coerente ed efficace in materia di giochi in denaro;
- b. garantisce:
 1. l'attuazione coerente ed efficace delle misure legislative nell'ambito della prevenzione del gioco eccessivo,
 2. il buon coordinamento tra le autorità di esecuzione della presente legge nell'ambito del rilascio delle autorizzazioni dei giochi e nell'ambito della lotta ai giochi in denaro illegali;
- c. redige e pubblica un rapporto d'attività annuale;
- d. collabora, se necessario, con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali.

Art. 116 Competenze

¹ Per adempiere i propri compiti, l'organo di coordinamento può:

- a. rivolgere raccomandazioni alle autorità d'esecuzione della presente legge;
- b. far capo a periti.

² L'organo di coordinamento non può emanare decisioni ai sensi degli articoli 5 e 44 della legge federale del 20 dicembre 1968¹² sulla procedura amministrativa.

Art. 117 Funzionamento e decisioni

¹ L'organo di coordinamento si riunisce con la frequenza necessaria per l'adempimento dei propri compiti. Ogni membro ha il diritto di convocare una riunione.

² L'organo di coordinamento decide a maggioranza semplice. Ogni membro ha un voto. In caso di parità, il voto del presidente non è decisivo.

³ L'organo di coordinamento adotta un regolamento interno.

¹² RS 172.021

Art. 118 Costi

I costi dell'organo di coordinamento sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni.

Art. 119 Diritto applicabile

L'organo di coordinamento sottostà alle legislazioni federali sulla protezione dei dati, sulla trasparenza, sugli acquisti pubblici, sulla responsabilità e sul diritto procedurale.

Capitolo 9: Tassazione e utilizzazione del prodotto dei giochi**Sezione 1: Tassa sulle case da gioco****Art. 120** Principio

¹ La Confederazione riscuote una tassa sul prodotto lordo dei giochi (tassa sulle case da gioco). La tassa è destinata all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all'assicurazione per l'invalidità.

² Il prodotto lordo dei giochi corrisponde alla differenza tra le poste giocate e le vincite legittimamente versate.

³ Le commissioni riscosse dalle case da gioco per i giochi da tavolo e analoghi proventi dei giochi sono parte del prodotto lordo dei giochi.

Art. 121 Aliquote della tassa

¹ Il Consiglio federale fissa l'aliquota della tassa in modo tale che le case da gioco gestite secondo i principi dell'economia aziendale possano realizzare un rendimento adeguato del capitale investito.

² L'aliquota della tassa ammonta:

- a. almeno al 40 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato in una casa da gioco;
- b. almeno al 20 per cento e al massimo all'80 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato con i giochi da casinò online.

³ Per i primi quattro anni d'esercizio l'aliquota della tassa può essere ridotta fino alla metà. Nel fissare l'aliquota, il Consiglio federale tiene conto delle condizioni quadro economiche delle singole case da gioco. La riduzione è fissata ogni anno per le singole case da gioco o per più case da gioco, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Art. 122 Agevolazioni fiscali per le case da gioco titolari di una concessione B

¹ Il Consiglio federale può ridurre di un quarto al massimo l'aliquota della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B, purché i proventi siano utilizzati

in misura preponderante per interessi pubblici della regione, segnatamente per il sostegno di attività culturali, o per scopi d'utilità pubblica.

² Il Consiglio federale può ridurre di un terzo al massimo l'aliquota della tassa se la regione di ubicazione della casa da gioco B dipende economicamente da un turismo marcatamente stagionale.

³ Se sono dati entrambi i motivi di riduzione, l'aliquota della tassa può essere ridotta al massimo della metà.

⁴ Le agevolazioni fiscali di cui ai capoversi 1 e 2 non sono applicabili ai giochi da casinò online.

Art. 123 Riduzione della tassa per le case da gioco titolari di una concessione B in caso di riscossione di una tassa cantonale analoga

¹ Il Consiglio federale riduce la tassa sulle case da gioco titolari di una concessione B qualora il Cantone di ubicazione riscuota dalle stesse una tassa di tipo analogo.

² La riduzione corrisponde all'importo della tassa cantonale; non può tuttavia superare il 40 per cento del totale della tassa sul prodotto lordo dei giochi spettante alla Confederazione.

³ La riduzione della tassa non è applicabile ai giochi da casinò online.

Art. 124 Tassazione e riscossione

¹ La determinazione e la riscossione della tassa competono alla CFCG. Il Consiglio federale disciplina la procedura.

² Su richiesta del Cantone, la CFCG può occuparsi della determinazione e della riscossione della tassa cantonale sul prodotto lordo dei giochi.

Art. 125 Ricupero d'imposta

¹ Si procede al recupero dell'imposta per le tasse non riscosse, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova che erano sconosciuti alla CFCG permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che la tassazione passata in giudicato è incompleta.

² Se nella sua dichiarazione d'imposta la casa da gioco ha indicato in modo completo e preciso le somme imponibili e se alla CFCG erano note le basi necessarie alla valutazione delle singole componenti, non si può procedere ad alcun recupero d'imposta.

³ Il diritto di avviare una procedura di recupero d'imposta decade dieci anni dopo la fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione passata in giudicato era incompleta.

⁴ L'avvio del perseguimento penale secondo l'articolo 134 segna nel contempo l'avvio della procedura di recupero d'imposta. Il diritto di fissare il recupero d'imposta decade quindici anni dopo la fine del periodo fiscale cui si riferisce.

Sezione 2: Destinazione dell'utile netto dei giochi di grande estensione

Art. 126 Destinazione dell'utile netto a scopi d'utilità pubblica

¹ I Cantoni utilizzano integralmente l'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive per scopi d'utilità pubblica, segnatamente in ambito culturale, sociale e sportivo.

² È escluso utilizzare l'utile netto per adempiere compiti di diritto pubblico previsti dalla legge, salvo se si tratta di un finanziamento complementare di tali compiti negli ambiti di cui al capoverso 1.

³ L'utile netto dei giochi di destrezza non è vincolato a uno scopo previsto dalla presente legge.

Art. 127 Conti distinti

¹ L'utile netto delle lotterie e delle scommesse sportive non può confluire nei consuntivi dei Cantoni.

² Gli organizzatori versano l'utile netto ai Cantoni in cui si sono svolte le lotterie e le scommesse sportive.

Art. 128 Versamento di sussidi

¹ I Cantoni disciplinano in un atto normativo:

- a. le autorità indipendenti cui compete la ripartizione dei fondi;
- b. i criteri che tali autorità devono applicare per la concessione dei sussidi.

² I sussidi possono essere concessi soltanto se il richiedente attesta debitamente di soddisfare detti criteri.

³ Nell'attribuire i sussidi le autorità competenti garantiscono nei limiti del possibile un trattamento equo delle domande.

⁴ I Cantoni possono destinare una parte dell'utile netto a scopi intercantonali o nazionali d'utilità pubblica.

Art. 129 Trasparenza dell'attribuzione dei fondi

¹ Le autorità competenti secondo l'articolo 128 pubblicano in forma adeguata l'importo dei sussidi, precisando i destinatari e i settori.

² Pubblicano ogni anno il proprio conto.

Sezione 3: Destinazione dell'utile netto dei giochi di piccola estensione

Art. 130

¹ Gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali che intendono destinare l'utile netto ai propri fini, devono perseguire scopi d'utilità pubblica.

² L'utile netto dei tornei di giochi in denaro non è vincolato a uno scopo.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Sezione 1: Reati

Art. 131 Crimini e delitti

¹ È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- a. organizza, attua o mette a disposizione giochi di grande estensione o giochi da casinò, senza essere titolare delle concessioni o autorizzazioni necessarie;
- b. pur essendo a conoscenza dello scopo a cui sono destinati, mette a disposizione di persone che non sono titolari delle concessioni o autorizzazioni necessarie i mezzi tecnici per l'esercizio di giochi di grande estensione o giochi da casinò;
- c. fornendo indicazioni inveritiere o in altra maniera, ottiene in modo fraudolento il rilascio di una concessione o autorizzazione.

² Chi agisce per mestiere o in banda è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere.

³ Chi agisce per negligenza nei casi di cui al capoverso 1 lettera a è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

Art. 132 Contravvenzioni

¹ È punito con la multa fino a 500 000 franchi chiunque intenzionalmente:

- a. organizza, attua o mette a disposizione giochi di piccola estensione senza essere titolare delle autorizzazioni necessarie;
- b. fa pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera, pubblica detta pubblicità o fa da intermediario di detta pubblicità;
- c. fa pubblicità per giochi in denaro autorizzati rivolta a persone escluse dal gioco o a minorenni;
- d. autorizza a giocare persone che non hanno raggiunto l'età legale secondo l'articolo 69 capoversi 2 e 3 o sono escluse dal gioco ai sensi dell'articolo 77 oppure versa a dette persone una vincita superiore al valore soglia di cui all'articolo 77 capoverso 3;

- e. fa in modo che l'utile netto destinato a scopi d'utilità pubblica non sia dichiarato integralmente;
- f. viola gli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro previsti dalla presente legge o dalle sue disposizioni d'esecuzione;
- g. disattende l'obbligo di comunicare informazioni all'autorità competente oppure l'ingiunzione dell'autorità competente di ripristinare lo stato legale o sopprimere le irregolarità;
- h. mette in commercio giochi di grande estensione senza consenso del titolare dell'autorizzazione o del terzo autorizzato da quest'ultimo;
- i. gestisce una piattaforma nella quale privati giocano per denaro contro altri privati, senza essere titolare delle concessioni o delle autorizzazioni necessarie.

² Chi agisce per negligenza nei casi di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e-i è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

³ Il tentativo e la complicità sono punibili.

Art. 133 Infrazioni commesse nell'azienda

¹ Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974¹³ sul diritto penale amministrativo (DPA) esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda al pagamento della multa.

² Gli articoli 6 e 7 DPA si applicano anche al perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.

Art. 134 Sottrazione della tassa sulle case da gioco

¹ Chiunque intenzionalmente fa in modo che una tassazione non sia effettuata o una tassazione passata in giudicato sia incompleta, è punito con una multa che ammonta fino al quintuplo dell'importo dell'imposta sottratta, ma al massimo a 500 000 franchi.

² Chi agisce per negligenza è punito con la multa fino a 250 000 franchi.

Sezione 2: Diritto applicabile e procedura

Art. 135 Infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò

¹ Nel caso di infrazioni nell'ambito dei giochi da casinò è applicabile la DPA¹⁴.

¹³ RS 313.0

¹⁴ RS 313.0

² L'autorità di perseguimento è il segretariato della CFCG, quella giudicante la CFCG.

Art. 136 Infrazioni nell'ambito dei giochi di grande estensione e dei giochi di piccola estensione

¹ Il perseguimento e il giudizio dei reati nell'ambito dei giochi di grande estensione e dei giochi di piccola estensione competono ai Cantoni. Nell'ambito delle indagini, le autorità cantonali di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale d'esecuzione.

² Nel procedimento penale, la competente autorità intercantonale d'esecuzione dispone degli stessi diritti dell'accusatore privato. Può inoltre impugnare con opposizione il decreto d'accusa. Il pubblico ministero comunica all'autorità intercantonale d'esecuzione l'apertura di una procedura preliminare.

Art. 137 Prescrizione dell'azione penale

Le contravvenzioni si prescrivono in cinque anni.

Capitolo 11: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione e alta vigilanza

Art. 138

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

² La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 2: Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Art. 139

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Sezione 3: Disposizioni transitorie

Art. 140 Case da gioco

¹ Le concessioni rilasciate in virtù della legge del 18 dicembre 2000¹⁵ sulle case da gioco scadono il 31 dicembre 2023.

² Dall'entrata in vigore della presente legge le concessioni sono rette dal nuovo diritto.

¹⁵ RU 2000 677, 2006 2197, 2006 5599.

³Le case da gioco adeguano i propri piani, le procedure e i processi alla presente legge. Sottopongono le modifiche alla CFCG entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 141 Domanda per giochi online

Dall'entrata in vigore della presente legge, le case da gioco titolari di una concessione possono presentare una domanda di estensione della concessione al diritto di proporre giochi da casinò online.

Art. 142 Autorizzazione d'organizzatore per giochi di grande estensione

¹Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della presente legge presentano alla competente autorità intercantonale una domanda d'autorizzazione d'organizzatore.

²Se la domanda è respinta o se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una domanda d'autorizzazione, l'autorizzazione rilasciata secondo il vecchio diritto scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 143 Autorizzazione del gioco per giochi di grande estensione

¹I titolari di un'autorizzazione rilasciata conformemente al vecchio diritto per le lotterie e le scommesse intercantonali o per gli apparecchi automatici per i giochi di destrezza possono continuare a proporre tali giochi soltanto se:

- a. la domanda di un'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 142 è stata approvata; e
- b. presentano all'autorità intercantonale d'esecuzione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, una domanda d'autorizzazione del gioco.

²Le autorizzazioni secondo il capoverso 1 restano valide finché la decisione in merito alla domanda d'autorizzazione è passata in giudicato, ma almeno per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

³Se entro il termine di cui al capoverso 1 non è presentata una domanda d'autorizzazione del gioco, l'autorizzazione rilasciata secondo il vecchio diritto scade due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

⁴Dall'entrata in vigore della presente legge, l'autorità intercantonale d'esecuzione esercita la vigilanza sui giochi di destrezza svolti in modo automatizzato, online o a livello intercantonale.

Art. 144 Autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione

¹ Dall'entrata in vigore della presente legge, i titolari di autorizzazioni rilasciate secondo il vecchio diritto per le lotterie e le scommesse organizzate a livello inter-cantonale possono presentare, prima del rilascio di un'autorizzazione d'organizzatore, una domanda per l'autorizzazione di nuovi giochi di grande estensione.

³ Se la domanda d'autorizzazione d'organizzatore secondo l'articolo 142 è respinta, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade con il passaggio in giudicato della decisione relativa alla domanda d'autorizzazione.

⁴ Se entro il termine di cui all'articolo 142 capoverso 1 non è presentata una domanda d'autorizzazione d'organizzatore, l'autorizzazione per i giochi di cui al capoverso 1 scade alla fine di tale periodo.

Art. 145 Autorizzazione di giochi di piccola estensione

¹ Le autorizzazioni di giochi di piccola estensione ai sensi della presente legge rilasciate dai Cantoni conformemente al vecchio diritto, restano in vigore al massimo per due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Cantoni adeguano la legislazione alle esigenze della presente legge e delle sue ordinanze d'esecuzione.

³ Le domande d'autorizzazione di giochi di piccola estensione ai sensi della nuova legge presentate dopo l'entrata in vigore della nuova legge, ma prima dell'adeguamento della legislazione cantonale, sottostanno al vecchio diritto.

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore**Art. 146**

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato***Abrogazione e modifica di altri atti normativi****I**

Sono abrogate:

1. la legge federale dell'8 giugno 1923¹⁶ concernenti le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate;
2. la legge federale del 18 dicembre 1998¹⁷ sulle case da gioco.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice di procedura penale¹⁸*Art. 269 cpv. 2 lett. i e j*

²La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- i. legge del 17 giugno 2011¹⁹ sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2, 25a capoverso 2 e 25b capoverso 2.
- j. legge federale del ...²⁰ sui giochi in denaro: articolo 131 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera a.

Art. 286 cpv. 2 lett. h

²L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- h. legge del 17 giugno 2011²¹ sulla promozione dello sport: articoli 22 capoverso 2, 25a capoverso 2 e 25b capoverso 2.
- i. legge federale del ...²² sui giochi in denaro: articolo 131 capoverso 2 per i reati di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera a.

¹⁶ RS **935.51**

¹⁷ RS **935.52**

¹⁸ RS **312.0**

¹⁹ RS **415.0**

²⁰ RS ...

²¹ RS **415.0**

²² RS ...

2. Legge del 17 giugno 2011²³ sulla promozione dello sport

Titolo prima dell'art. 25a:

Sezione 3: Misure contro la manipolazione di competizioni

Art. 25a Disposizione penale in caso di manipolazione indiretta

¹ Chiunque, per alterare l'andamento di una competizione per la quale sono offerte scommesse, offre, promette o procura un indebito vantaggio a una persona che esercita una funzione in detta competizione (manipolazione indiretta) è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

² In casi gravi la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione indiretta delle competizioni;
- b. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

Art. 25b Disposizione penale in caso di manipolazione diretta

¹ Chiunque, in qualità di persona che esercita una funzione in una competizione sportiva, si fa promettere o accetta, per sé o per terzi, un indebito vantaggio per alterare l'andamento di tale competizione, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

² In casi gravi la pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria; con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria. Vi è caso grave segnatamente se l'autore:

- a. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente la manipolazione diretta delle competizioni;
- b. realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole agendo per mestiere.

Art. 25c Perseguimento penale

¹ Le competenti autorità di perseguimento penale possono far capo all'autorità intercantonale d'esecuzione secondo l'articolo 106 della legge federale del ...²⁴ sui giochi in denaro.

² Se nell'ambito della sua attività rileva possibili violazioni degli articoli 25a e 25b, l'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi dell'articolo 106 della legge sui giochi in denaro ne informa la competente autorità di perseguimento penale e le trasmette tutti gli atti.

²³ RS 415.0

²⁴ RS ...

³ L'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi dell'articolo 106 della legge federale sui giochi in denaro dispone dei seguenti diritti di parte:

- a. il diritto di impugnare i decreti di non luogo a procedere e di abbandono;
- b. il diritto di fare opposizione ai decreti d'accusa.

Art. 25d **Informazione**

¹ Le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie informano l'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi dell'articolo 106 della legge federale del ...²⁵ sui giochi in denaro in merito ai procedimenti penali avviati in seguito a violazioni degli articoli 25a e 25b e alle loro decisioni.

² Il Consiglio federale stabilisce quali informazioni sono comunicate.

3. Legge del 12 giugno 2009²⁶ sull'IVA

Art. 21 cpv. 2 n. 23

² Sono escluse dall'imposta:

23. le operazioni concernenti scommesse sportive, lotterie e altri giochi d'azzardo con poste di denaro, purché i proventi siano assoggettati alla tassa sulle case da gioco o l'utile netto realizzato sia destinato interamente a scopi d'utilità pubblica ai sensi degli articoli 120 e 126 della legge federale del ...²⁷ sui giochi in denaro.

4. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'imposta federale diretta

Art. 24 lett. i

Non sottostanno all'imposta sul reddito:

- i. le vincite ai giochi in denaro ai sensi della legge federale del ...²⁹ sui giochi in denaro.

²⁵ RS ...

²⁶ RS **641.2**

²⁷ RS ...

²⁸ RS **642.11**

²⁹ RS ...

5. Legge federale del 14 dicembre 1990³⁰ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 7 cpv. 4 lett. l

⁴ Sono esenti dall'imposta soltanto:

1. le vincite ai giochi in denaro ai sensi della legge federale del ...³¹ sui giochi in denaro.

Art. 72t Adeguamento delle legislazioni cantonali alla modifica del ...

¹ Entro la data d'entrata in vigore della modifica del ... i Cantoni adeguano la loro legislazione.

² Da tale data l'articolo 7 capoverso 4 lettera l si applica direttamente, laddove il diritto fiscale cantonale risulti contrario.

6. Legge federale del 13 ottobre 1965³² sull'imposta preventiva

Art. 1 cpv. 1

¹ La Confederazione riscuote un'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili e sulle prestazioni d'assicurazione; nei casi previsti dalla legge, la notifica della prestazione imponibile sostituisce il pagamento dell'imposta

Art. 6

Abrogato

Art. 12 cpv. 1, primo periodo

¹ Per i redditi di capitali mobili, il credito fiscale sorge alla scadenza della prestazione imponibile.

Art. 13 cpv. 1 lett. a

¹ L'imposta preventiva è:

- a. il 35 per cento della prestazione imponibile, per i redditi di capitali mobili;

Art. 16 cpv. 1 lett. c

¹ L'imposta preventiva scade:

³⁰ RS **642.14**

³¹ RS ...

³² RS **642.21**

- c. sugli altri redditi di capitali mobili: 30 giorni dopo che è sorto il credito fiscale (art. 12);

Art. 21 cpv. 1 lett. b

Abrogata

7. Legge del 10 ottobre 1997³³ sul riciclaggio di denaro

Art. 2 cpv. 2 lett. f

² Sono intermediari finanziari:

- e. le case da gioco ai sensi della legge federale del ...³⁴ sui giochi in denaro.
- f. gli organizzatori di giochi di grande estensione ai sensi della legge federale del ...³⁵ sui giochi in denaro.

Art. 12 lett. b e b^{bis}

² La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete:

- b. alla Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e;
- b^{bis} all'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...³⁶ sui giochi in denaro, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera f;

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'autorità intercantonale d'esecuzione, se hanno il sospetto fondato che:

Art. 17

¹ La FINMA e la Commissione federale delle case da gioco concretizzano, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettere a-e a esse sottoposti, gli obblighi di diligenza disciplinati dal capitolo 2 e ne stabiliscono le modalità di adempimento, sempreché un organismo di autodisciplina non regoli tali obblighi di diligenza e il loro adempimento.

² Il Dipartimento federale di giustizia e polizia concretizza, per gli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2 lettera f, gli obblighi di diligenza

³³ RS 955.0

³⁴ RS ...

³⁵ RS ...

³⁶ RS ...

disciplinati dal capitolo 2 e dalla legislazione sui giochi in denaro e ne stabilisce le modalità di adempimento.

Art. 29 cpv. 1 e 3

¹ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge del ...³⁷ sui giochi in denaro e l'Ufficio di comunicazione possono comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni e trasmettersi tutti i documenti necessari all'applicazione della presente legge.

³ L'Ufficio di comunicazione comunica alla FINMA, all'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge del ...³⁸ sui giochi in denaro e alla Commissione federale delle case da gioco le decisioni delle autorità cantonali di perseguimento penale.

Art. 29a cpv. 3 e 4

³ Le autorità penali possono fornire alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco e all'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge federale del ...³⁹ sui giochi in denaro tutte le informazioni e i documenti di cui queste necessitano per l'adempimento dei loro compiti, sempreché il procedimento penale non ne sia intralciato.

⁴ La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge del ...⁴⁰ sui giochi in denaro coordinano gli eventuali interventi nei confronti di un intermediario finanziario con le competenti autorità di perseguimento penale. Consultano le competenti autorità di perseguimento penale prima di un'eventuale trasmissione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

Art. 34 cpv. 2

² Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge del ...⁴¹ sui giochi in denaro, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e all'autorità di perseguimento penale.

Art. 35 cpv. 2

Lo scambio di informazioni tra l'Ufficio di comunicazione e la FINMA, la Commissione federale delle case da gioco, l'autorità intercantonale d'esecuzione ai sensi della legge del ...⁴² sui giochi in denaro e le autorità di perseguimento penale può essere effettuato mediante una procedura di richiamo (collegamento in linea).

³⁷ RS ...

³⁸ RS ...

³⁹ RS ...

⁴⁰ RS ...

⁴¹ RS ...

⁴² RS ...